



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
Coordinamento Tecnico -Edilizio
Via Medina, 61 - 80133 Napoli

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA AL
SECONDO PIANO (AREA EX CED) DELL'EDIFICIO DI CORSO
GIUSEPPE GARIBALDI N° 38 DELLA SEDE PROVINCIALE INPS DI
SALERNO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

" PARTE GENERALE "

(articolo 43, c. 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. n. 207/10)

COMMITTENTE:

Dott. ssa Maria Grazia Sampietro

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Ing. Antonio Biancardi

PROGETTISTI:

**Coordinamento Area Tecnico Edilizia – Napoli:
Ing. Antonio Biancardi - Arch. Giuseppe Russo
Geom. Giuseppe Stanzione – P.I.E. Massimo Buono**

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

Geom. Giuseppe Stanzione

DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Giuseppe Russo

DIRETTORE OPERATIVO:

Geom. Giuseppe Stanzione

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Geom. Giuseppe Stanzione

ASSISTENTE TECNICO:

Arch. Antonio Landi

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del contratto è la ristrutturazione edile ed impiantistica al secondo piano (area ex CED) dell'edificio della Sede Provinciale INPS di Salerno, ubicata in C.so Giuseppe Garibaldi n° 38 - 84123 - Salerno (SA).

Detti lavori sono più precisamente definiti dalle allegate Prescrizioni Tecniche e Tavole Grafiche del presente Capitolato, e dall'Elenco Prezzi. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa dichiara la perfetta esecutività e completezza, ai fini dell'esecuzione e del risultato, dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto e capitolato, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori circa le modalità, i giorni e gli orari lavorativi, sia per l'intera attività di cantiere sia per singole lavorazioni.

Art. 2 - Importo dell'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto, come risultante dalla lista delle lavorazioni e forniture, è di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre i.v.a., stabilito "a misura", come si evince dal computo metrico allegato.

Il ribasso per l'offerta è da considerarsi solo sull'importo di € 96.600,00 (euro novantamilaseicento/00), poiché sull'importo della sicurezza - costi diretti - (compreso nei prezzi unitari, di € 1.400,00 con una incidenza del 0,93 %) e della mano d'opera (di € 42.000,00 con un'incidenza del 28,0 %) non è ammesso ribasso, ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis del Codice e ss.mm.ii.; gli "oneri per la sicurezza" - costi indiretti - (come da P.S.C.) non soggetti all'offerta, sottratti sia al ribasso sia a qualsiasi valutazione di merito da parte dell'offerente ammontano ad € 3.000,00 (euro tremila/00) con un'incidenza del 2,0 %. Altresì concorre l'importo di € 7.000,00 (settemila/00) con un'incidenza del 4,67 %, per opere in economia prevedibili e quantizzabili solo al momento delle necessità rilevate.

E' facoltà della Stazione appaltante impegnare tale somma nel corso dei lavori ovvero detrarla dal consuntivo finale in caso di mancata utilizzazione.

Pertanto si precisa quanto segue:

		%	Cat.
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO:	150.000,00	100	
Categoria prevalente (unica)			OG1

di cui

Importi soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso			
96.600,00			64,40	
	Costi manodopera	42.000,00	28,00	
	Oneri sicurezza diretti	1.400,00	0,93	
	Oneri sicurezza indiretti	3.000,00	2,00	
	Lavori in economia (eventuali)	7.000,00	4,67	

Le modalità dell'offerta saranno esplicitate nella lettera d'invito ad offrire e l'offerta dovrà indicare chiaramente la percentuale, in cifre e in lettere, del ribasso (%) offerto.

Art. 3 – Procedura d'affidamento e contratto

1. L'affidamento è effettuato mediante procedura aperta.
2. Il contratto è stipulato nei tempi e nei modi di cui ai commi da 10 a 13 dell'art.11 Dlgs 163/2006.
3. Fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati, rinviati dall'Impresa con l'offerta;
 - l'offerta dell'Impresa;
 - il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
 - il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'impresa.
4. Il contratto è soggetto alla disciplina dei LL.PP., come regolata dal Dlgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n° 207/10 e dal capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
5. L'aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'art.31 comma 4 lettera b del decreto legge n°69/2013.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere edili « **OG1** » e l'impresa è tenuta all'esecuzione in proprio di tutti i lavori medesimi, salvo una quota massima del 30% subappaltabile ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 e previa autorizzazione dell'istituto come indicato all'art. 15.
2. Poiché i lavori comprendono impianti elettrici, di condizionamento, realizzabili esclusivamente da installatori specializzati, qualora l'impresa non sia in possesso dei requisiti medesimi è tenuta ad affidarne l'esecuzione in subappalto, previa autorizzazione dell'istituto come indicato al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 37/08.
3. Poiché i lavori comprendono impianti telefonici e di trasmissione dati, per i quali si richiede la realizzazione esclusiva da parte di installatori in possesso di "Autorizzazione di secondo grado" ex L. 28.03.91 n. 109 e Regolamento d'attuazione D.M. 23.05.92 n. 314, qualora l'impresa non sia in possesso dei requisiti medesimi è tenuta ad affidarne l'esecuzione in subappalto previa autorizzazione dell'istituto come indicato al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 37/08.

Art. 5 - Norme generali sui materiali e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere e delle forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti.
2. Si applicano gli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato generale (D.M. 145/2000).
3. A richiesta della direzione dei lavori, l'impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare, qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l'impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
4. Considerato che sono interessate zone interne di edifici adibiti ad uffici, i lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività d'ufficio e la funzionalità dei relativi impianti, le zone di lavoro dovranno essere opportunamente isolate (come da D.U.V.R.I.), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'ufficio e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati col la direzione lavori.
5. Oltre quanto suindicato, è a carico dell'impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

6. L'esecuzione dei lavori dove avvenire alla presenza continua del direttore di cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato con la firma del verbale di consegna dei lavori. In assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori – Termini per l'ultimazione – Penali.

1. I lavori saranno consegnati con verbale redatto dal direttore dei lavori alla presenza del legale rappresentante dell'impresa e da egli sottoscritto; è ammessa, in alternativa, l'emissione da parte del direttore dei lavori "l'ordine d'inizio lavori" da trasmettere via Fax all'impresa che è tenuta al rinvio, sempre via fax, dell'ordine sottoscritto per accettazione.
2. La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, previa autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori, dopo l'aggiudicazione definitiva, nei casi in cui, vi siano particolari ragioni d'urgenza, che fra l'altro devono essere esplicitate nel verbale in maniera estremamente chiara.
3. L'appaltatore deve trasmettere al direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile. Verrà acquisito d'ufficio il DURC alla stipula del contratto, il DURC verrà acquisito anche in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90** (novanta) naturali consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (o del Fax di sottoscrizione dell'ordine d'inizio lavori).
5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari ad **€ 100,00** (euro cento/00).
6. Si applica l'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Art. 7 – Sospensioni e Proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, anche di organizzazione d'ufficio, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice dei contratti. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessuna indennità spetta all'impresa.
2. Non appena sono cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
3. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

Art. 8 - Pagamenti in acconto e a saldo

E' prevista un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, da versare all'esecutore in deroga al divieto posto dall'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010 fino al 31/12/2014.

Il pagamento avverrà per rate d'acconto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 45% (quarantacinqueper cento) dell'importo complessivo dell'appalto, contabilizzato secondo la normativa vigente dei lavori pubblici all'atto della pubblicazione del bando.

Sull'importo netto delle rate è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, in sede di rata di saldo;

Il pagamento delle rate d'acconto è effettuato entro 30 giorni dall'emissione, da parte del R.U.P., del Certificato di pagamento a seguito dell'acquisizione del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante, sia per l'appaltatore, sia per eventuali ditte subappaltatrici.

Il pagamento della rata di saldo, subordinato all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'Impresa, da redigersi entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comprendente il conto finale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, della L. 163/06 il pagamento della rata di saldo, anche in caso di pagamento in unica soluzione, è comunque disposto previa garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) della validità di 24 mesi, come da art. 11 del presente capitolato.

Il pagamento è altresì subordinato alla indicazione, in sede di contratto, del conto corrente dedicato, attivato con le modalità ed ai sensi della legge 13 agosto 2010 n°136.

La misurazione dei lavori sarà fatta sempre in contraddittorio fra un rappresentante dell'impresa ed un rappresentante della direzione lavori, secondo le regole geometriche, al netto dei vuoti di qualsiasi genere, secondo l'allegato "A" e l'elenco prezzi. Per quanto non previsto, si fa riferimento al Prezziario Opere Pubbliche della Regione Campania edizione Dicembre 2013 e subordinatamente alle norme consuetudinarie per tutto quanto non specificatamente menzionato in suddetto prezziario, decurtando il ribasso offerto.

Le categorie di lavoro non previste nell'elenco prezzi summenzionato e nel prezziario Opere Pubbliche della Regione Campania saranno contabilizzate tenendo presente la tabella prezzi Provveditorato Opere Pubbliche in vigore all'atto dell'offerta, decurtando il ribasso offerto.

In caso di inadempimento contributivo di uno dei soggetti esecutori del contratto, intervenuti successivamente alla stipula dello stesso, il pagamento dell'acconto dovuto sarà effettuato previa trattenuta della somma corrispondente all'inadempimento e versata direttamente dalla Stazione Appaltante all'Ente creditore.

Art. 9 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 10 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione di eventuali ulteriori lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa, con le modalità previste dall'articolo 203 del D.P.R. 207/10.

Art. 11 – Cauzioni e garanzie

1. la cauzione provvisoria sarà disciplinata secondo le modalità di cui all'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale.
2. nei termini ed ai sensi dell'articolo 113, della L. 163/06 e dell'articolo 101 del regolamento, è richiesta una garanzia fidejussoria (bancaria, assicurativa o d'intermediario finanziario) pari al 10% (o maggiore, per ribasso oltre il 10%) dell'importo dei lavori e che deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.2);
3. nei termini ed ai sensi dell'articolo 141 della L. 163/06 e dell'articolo 205 c. 2 del regolamento è richiesta una fidejussione (bancaria, assicurativa o d'intermediario finanziario) a garanzia della rata di saldo, di importo pari alla rata di saldo, maggiorata dell'I.V.A. e del tasso legale di interesse applicato al periodo di ventiquattromesi; tale garanzia deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.4);
4. l'Impresa deve essere dotata di garanzia assicurativa, anche non specificatamente riferita ai lavori oggetto del presente CSA, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprente tutti i danni arrecati a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000, di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 100.000,
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000.
5. l'Impresa deve essere dotata anche di garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.
6. qualora l'Impresa non sia dotata delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 4) e 5), deve conformarsi all'obbligo di cui all'art. 129 c. 1 del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, stipulando apposita/e polizza/e con i massimali suindicati.
7. la copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire il periodo dalla data di consegna dei lavori alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. qualora le predette garanzie assicurative prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve essere espressamente indicato che tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto.
9. le predette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 12 - Variazione dei lavori – Opere complementari

1. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Istituto, le variazioni dei lavori, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
2. Le variazioni, ordinate nell'osservanza degli articoli 161 e 162 del regolamento e dall'articolo 132 del Codice dei contratti, sono valutate ai prezzi contrattuali o, in difetto, mediante la formazione di nuovi prezzi, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento.
3. L'Istituto intende avvalersi di quanto previsto dal comma 5, lett. a) dell'art.57 del Codice dei contratti per l'eventuale affidamento di opere complementari.

Art. 13 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, devono altresì osservarsi le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
2. L'impresa è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'impresa è tenuta a far osservare al personale impiegato in cantiere un contegno irreprensibile ed a far esporre a ciascun lavoratore un tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità ed indicazione del datore di lavoro, anche nel caso di datore di lavoro con meno di 10 dipendenti.

Art. 14 – Piani di sicurezza: PSC - POS

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/08, per i lavori in oggetto, l'Istituto ha provveduto a redigere il (PSC) Piano di Sicurezza e Coordinamento, come indicato all'art. 3, comma 3 del presente capitolato, l'impresa deve redigere e presentare, dopo la negoziazione d'affidamento, il (POS) Piano Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (art. 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti) come da art. 5 del D.P.R. n. 222 del 2003, indicando altresì al RUP, sulla base di quanto indicato all'art. 7 c 1 e 2, gli eventuali elementi di detto piano necessari all'integrazione della stima degli oneri della sicurezza.

Art. 15 - Subappalto

1. E' consentito l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Istituto e per una quota non oltre il 30 per cento dell'importo dei lavori, esclusivamente se l'Impresa principale:
 - a) ha indicato nell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
 - b) ha depositato, presso il RUP, copia autentica del contratto di subappalto dalla quale risultino le lavorazioni subappaltate, le condizioni di esecuzione ed i prezzi non inferiori del 20% rispetto a quelli del contratto principale;
 - c) ha trasmesso una dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con la subappaltatrice;
 - d) ha prodotto, relativamente alla subappaltatrice i seguenti documenti:
 - dichiarazione sostitutiva attestante che è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici e non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e s.m.i.;
 - certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - Il DURC in corso di validità (documento unico di regolarità contributiva), sarà acquisito d'ufficio.
2. L'Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione sopra indicata e tale termine può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa, purché si sia ottemperato a quanto indicato al punto precedente.
3. L'affidamento in subappalto comporta inoltre i seguenti obblighi:

- a) esposizione nei cartelli di cantiere del nominativo della subappaltatrice, della tipologia dei lavori e dell'importo;
 - b) trasmissione all'Istituto, tramite l'Impresa principale, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
4. L'Istituto non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Impresa principale è obbligata a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti alla subappaltatrice, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
 5. L'Impresa principale resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Istituto per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Istituto medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 16 - Controversie

1. Non è ammesso il ricorso alla transazione, all'accordo bonario ed all'arbitrato: la competenza giurisdizionale è il foro di Napoli.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa, il contratto è dichiarato risolto per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà dell'istituto di richiedere i maggiori danni.
2. E' inadempimento dell'impresa la grave violazione degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero un ritardo superiore al 15% rispetto ai termini tanto per l'inizio (comunicazione della D. LL) quanto per l'ultimazione dei lavori superiore alla durata stessa dei lavori.

Art. 18 - Ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione o collaudo

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio, intendendosi approvato trascorsi ventiquattro mesi dalla data dell'emissione.
3. Il certificato di regolare esecuzione comprende il conto finale.
4. In caso di collaudo, a giudizio della stazione appaltante il termine di emissione del certificato sarà di giorno 180 dall'ultimazione lavori.

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'istituto, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, compresa la confezione dei campioni;

- d) la fornitura, a richiesta della direzione lavori, di fotografie a colori dello stato ante- opera, dello stato post-opera e dello stato in corso per lavorazioni non più ispezionabili in sede di certificato di regolare esecuzione;
 - e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente contratto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
 - f) la pulizia professionale del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;
 - g) lo spostamento e la riallocazione degli arredi, la protezione con teli delle postazioni lavoro (pc, stampanti, fax, ecc) e degli arredi non spostabili;
 - h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
 - i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
 - k) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
 - l) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevato l'istituto, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (consorzi, privati, comune, provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 20 – Cartello di cantiere

1. L'impresa deve predisporre ed esporre, ove indicato dal direttore dei lavori, un cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (1), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

* * * * *